

VOUCHER: VALORE NETTO E LORDO



La ripartizione

Il valore facciale, ossia quello lordo, del voucher orario è pari a 10 euro. L'eccezione è costituita dal settore agricolo, in cui il valore del buono orario è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata, individuate dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più

rappresentative sul piano nazionale. Il valore netto di ogni buono orario è invece pari a 7,50 euro, dato che 1,30 euro vengono trattenuti e versati all'Inps (13% alla gestione separata), 70 centesimi all'Inail (7 per cento) e, infine, 50 centesimi (pari al 5% del valore facciale) corrispondono all'importo delle spese di gestione del servizio.

LE VARIAZIONI DELLA COMUNICAZIONE



I tempi da rispettare

Il ministero del Lavoro (con la nota 2 novembre 2016, n. 20137) ha precisato che una comunicazione di variazione dev'essere data almeno 60 minuti prima dell'inizio dell'attività se cambia il nome del lavoratore o se cambia il luogo della prestazione, così come se si anticipa o posticipa l'inizio dell'orario di lavoro.

Se il lavoratore prolunga l'orario rispetto a quanto comunicato, bisogna segnalarlo prima dell'inizio dell'attività ulteriore. Una comunicazione dovrà essere invece data entro i 60 minuti successivi alla conclusione del lavoro se il lavoratore termina in anticipo, mentre, se non si presenta, la comunicazione è dovuta entro i 60 minuti successivi all'ora di inizio della prestazione.

I LIMITI PER CHI È IN CASSA INTEGRAZIONE



Fino a 3.000 euro

Prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro netti di compenso per anno civile, da parte dei percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'Inps sottrae dalla contribuzione figurativa relativa alle

prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. Ove il committente sia un imprenditore o un professionista, egli può erogare fino a un massimo di 2.000 euro e il lavoratore potrà percepire fino ad altri 1.000 euro da parte di un altro soggetto.

LA SICUREZZA SUL LAVORO



Il campo di applicazione

L'articolo 3 del Dlgs 81/2008 dispone che, nei confronti dei soggetti che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni del medesimo decreto e le altre norme speciali in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano se la prestazione è svolta a favore di un committente imprenditore o professionista. Negli altri casi si applica

solo l'articolo 21 (deve quindi trattarsi di impresa familiare o lavoratori autonomi). Sono comunque esclusi dall'applicazione del decreto e delle altre norme in materia di tutela della salute e sicurezza i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, inclusi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, anziani, ammalati e disabili.

NON «IMPRENDITORI» CON PARTITA IVA



L'esenzione dal tetto

L'Inps (con il messaggio 8628/2016) ha individuato alcuni soggetti che, pur operando con partita Iva e/o codice fiscale numerico, non vanno considerati imprenditori e, dunque, non sono soggetti al limite di 2.020 euro netti per ogni lavoratore. L'elenco, non esaustivo, include committenti pubblici, ambasciate, partiti e movi-

menti politici, gruppi parlamentari, associazioni sindacali, associazioni senza scopo di lucro, Chiese o associazioni religiose, fondazioni non svolgenti attività d'impresa, condomini, associazioni e società sportive dilettantistiche; associazioni di volontariato e Corpi volontari (Protezione civile, Vigili del fuoco eccetera), Comitati della Croce Rossa, Gialla, Verde e Azzurra, Avis.

COMUNICAZIONI EMAIL ALL'ISPettorato



I chiarimenti delle "Faq"

Il ministero del Lavoro, nella nota 2 novembre 2016, n. 20137, a proposito dell'ipotesi in cui il prestatore svolga l'attività in una sola giornata ma con due fasce orarie distinte (per esempio dalle 11 alle 15 e dalle 18 alle 24), ha precisato che è sufficiente effettuare una sola comunicazione con la specificazione degli orari in cui il lavoratore è impegnato (Faq n. 3).

Posto che la comunicazione può essere effettuata da un consulente del lavoro o da un altro professionista abilitato (Faq n. 8), essa può riguardare anche più lavoratori (non a Bolzano, però), purché sia riferita allo stesso committente e siano dettagliatamente esposti i dati di ciascuno di loro. Infine, la sede competente dell'Ispektorato del lavoro è quella del luogo di svolgimento della prestazione.

LE REGOLE ALTOATESINE



Comunicazioni tramite e-mail

In provincia di Bolzano, dal 24 ottobre, con l'eccezione dei committenti non imprenditori o professionisti, per ciascun lavoratore e ciascuna giornata di lavoro le comunicazioni devono avvenire tramite e-mail (anche in tedesco) senza allegati all'indirizzo voucher@provincia.bz.it. Le informazioni previste - codice fiscale del datore e

lavoratore, luogo della prestazione, giorno della prestazione ora di inizio e di fine della prestazione stessa - vanno riportate solo nell'oggetto della comunicazione: il campo testo deve rimanere vuoto (Provincia autonoma di Bolzano, nota 20 ottobre 2016). A Bolzano non è richiesta la comunicazione delle interruzioni durante la giornata (ad esempio, per un'ora di pausa).